

avverso la sentenza n. 1500/2025 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 16/06/2025 R.G.N. 2536/2023;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/07/2026 dal Consigliere Dott. DARIO CONTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;

udita l'avvocata [REDACTED]

udita l'avvocata [REDACTED]

udita l'avvocata [REDACTED]

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello
di Roma rigettava il gravame proposto da [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] avverso sentenza del Tribunale di Roma del
12/4/2023.

2. [REDACTED] [REDACTED] operatore tecnico di VIII livello
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), era stato
raggiunto da contestazione disciplinare del 2/5/2018 per fatti
di rilevanza penale occorsi il [REDACTED] per i quali, il
5/8/2016, era stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma.
In particolare, era accusato: a) di avere ripetutamente usato
la casella postale elettronica di [REDACTED] allora
direttore generale dell'Ente, con "furto di identità", inoltrando
da essa due *mail* di contenuto diffamatorio; b) di essersi
abusivamente introdotto nella casella di posta elettronica
"chiusa" del [REDACTED] prendendo cognizione di *mail* che il
prof. [REDACTED] aveva inviato al Direttore dell'Ente; c) di
calunnia; d) di diffamazione.

Contestualmente, INAF aveva sospeso il procedimento ai
sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, e aveva sospeso
cautelamente il lavoratore dal servizio ai sensi dell'art. 30
del CCNL di Comparto 98/2001.



3. Il 16/6/2021 INAF aveva riattivato il procedimento disciplinare, posto che nelle more l'attore aveva subito dal Tribunale penale di Roma, il 11/12/2020, condanna penale per due dei quattro reati per i quali era stato rinviato a giudizio, in particolare per quelli sopra indicati sub a) e b). Ascoltato a difesa il 21/7/2021, l'attore, nelle more collocato in quiescenza per limiti di età il 1/7/2021, era stato licenziato senza preavviso con provvedimento del 26/11/2021, a firma del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di [REDACTED] dr. [REDACTED] ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.165/2001.
4. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento di sospensione cautelare ed il licenziamento, domandando la reintegrazione ed il risarcimento del danno, ed aveva convenuto in giudizio anche l'Inps per ottenere la regolarizzazione conseguente ai fini pensionistici e della buonuscita.
5. Rigettato il ricorso dal Tribunale, [REDACTED] aveva proposto appello per i seguenti motivi (per quanto ancora rileva):
- a) mancanza di prova dell'illecito, giusta l'inapplicabilità dell'art. 654 c.p.p., per il carattere non definitivo della condanna penale;
 - b) mancanza di proporzionalità fra addebito e sanzione;
 - c) erroneità della statuizione sulla legittimazione dell'organo disciplinare. La competenza in materia disciplinare era del Direttore generale, come tale capo dell'UPD, [REDACTED] che si era astenuto dall'esercitare nei suoi confronti il potere disciplinare per averlo querelato, sicché, con successive delibere, era stato via via sostituito da altri dirigenti, primo tra i quali il dr. [REDACTED] investito con delibera che, nell'attribuirgli il potere di adottare tutti i provvedimenti discrezionali che potessero recare pregiudizio



all'attore, non poteva comprendere l'azione disciplinare nei confronti di quest'ultimo, stante il carattere obbligatorio dell'azione medesima;

d) erroneità della statuizione sul rispetto del termine iniziale del procedimento.

6. La Corte di appello rigettava il gravame, perché (per quanto ancora rileva):

- quanto al motivo sub a), l'Amministrazione ben poteva utilizzare ai fini disciplinari i fatti accertati in sede penale a prescindere dal giudicato penale, fatti che correttamente il primo giudice aveva ritenuto provati. Né rilevava in senso contrario il fatto che l'Amministrazione avesse disatteso l'ordine giudiziale di produzione degli atti del procedimento penale;
- quanto al motivo sub b), la sanzione era proporzionata per le condivisibili affermazioni del giudice di prime cure, secondo il quale i fatti integravano grave violazione dell'obbligo di fedeltà, avevano capacità risolutoria alla luce dell'art. 28, comma 1, del CCNL di Comparto, erano connotati da premeditazione e dolo specifico di nuocere al superiore;
- quanto al motivo sub c), premesso che gli atti del procedimento disciplinare erano stati adottati da soggetti diversi, via via nominati dal Consiglio di amministrazione l'uno in sostituzione dell'altro per conflitto di interesse determinato dagli esposti presentati dall'attore a carico di ciascuno di essi, la delibera, nell'attribuire al dr. [REDACTED] il potere di adottare tutti i provvedimenti discrezionali che potessero recare pregiudizio all'attore, comprendeva l'azione disciplinare nei confronti del dipendente, non potendo ritenersi altrimenti in ragione del carattere obbligatorio dell'azione disciplinare, posto che questo ineriva solo all'avvio del procedimento;



- quanto al motivo sub d), ne negava la fondatezza, osservando che il decorso richiedeva che la notizia dell'illecito fosse sufficientemente circostanziata, e che tale presupposto si era verificato solo il 6/4/2018, quando l'Ente aveva ricevuto dall'Avvocatura Generale dello Stato il decreto di rinvio a giudizio. Andava infatti escluso che INAF avesse gli elementi necessari già nel 2013, quando il [REDACTED] aveva sporto querela contro ignoti, tanto più che dalla sentenza penale risultava che l'individuazione dell'autore del fatto era avvenuta solo dopo anni, a seguito di indagini della Polizia postale. Per l'aggiunta, il decreto di rinvio a giudizio era del 5/10/2016 per l'udienza del 25/10/2017, quando il [REDACTED] non era già più Direttore generale. Né valeva a ritenere diversamente la richiesta di informazioni del 6/3/2018, perché questa non implicava la conoscenza della notizia circostanziata dell'illecito, non emergente dagli atti prodotti dall'attore.

7. Per la cassazione della sentenza ricorre [REDACTED] [REDACTED] con atto affidato a quattro motivi, assistiti da memoria.

8. Resiste l'INAF con controricorso.

9. L'INPS si è rimesso alla decisione della Corte.

10. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell'art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 5 della legge n.604/66, 2106 c.c., 115 e 116 c.p.c., 55 e segg. d.lgs. n.165/2001.

Si addebita alla Corte territoriale di avere accreditato le risultanze della sentenza penale senza procedere, come richiesto dal diritto vivente, ad un'autonoma valutazione delle stesse, impedita dalla mancata produzione degli atti relativi da parte dell'INAF, e senza che nemmeno essa fosse passata



in giudicato. In tal modo, la Corte aveva invertito l'onere probatorio.

2. Il motivo è infondato.

3. In disparte la considerazione che la sentenza impugnata fa riferimento, a fondamento del proprio convincimento riguardante la prova degli addebiti, oltre che alle risultanze della sentenza penale, ad una «*mole dei documenti già in atti*» (considerazione sulla quale questa Corte non intende indulgere stante la indeterminatezza dell'affermazione e l'assunto di parte ricorrente secondo cui nessun altro elemento di prova sarebbe stato acquisito al giudizio), nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, quali quelle raccolte fuori dal processo, non comportando ciò la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. nn. 9507/2023, 26042/2023).

4. Tra tali fonti di prova atipica devono essere annoverate, se non proprio le sentenze penali non definitive secondo il loro esito formale, le fonti di prova alle quali queste facciano riferimento, riportandone il contenuto.

In tal senso si è affermato che, al di là dell'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato, il giudice civile può utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile, ed in particolare può utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali



la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione (ex *aliis*, Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067; Cass. 25/06/2019, n. 16893; Cass. 7/05/2021, n. 12164; Cass. 7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n. 2897), ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare (Cass. n. 12901/2024). Anche più di recente questa Corte ha ribadito che «*la ricostruzione fattuale operata in sede penale è utilizzabile, quanto meno come prova atipica, da parte del giudice del lavoro*» (Cass. n. 15678/2026).

5. Tanto vale a chiarire che il principio, invocato dal ricorrente, secondo il quale il giudice civile deve procedere ad un autonomo apprezzamento dei fatti oggetto di accertamento in sede penale significa che il giudice civile, a parte i casi previsti dagli artt. 651 e segg. c.p.p., in cui il giudicato penale fa stato ai fini civili, può e deve vagliare autonomamente, nel proprio ambito di cognizione, gli atti del procedimento penale a prescindere dal fatto che esso sia sfociato in una condanna penale (Cass. n. 5284/2017, 8410/2018) e può finanche vagliarli in caso di assoluzione, ove i fatti, pur non costituendo reato, abbiano rilevanza disciplinare (Cass. nn. 12306/2024, 30663/2023, 398/2023, 3659/2021, 11948/2019, S.U. n. 14344/2015). Il principio non implica, invece, che il giudice debba necessariamente fondare il proprio convincimento su un esame diretto delle fonti di prova – ancorchè ciò sia prudenzialmente preferibile – ben potendo apprezzarle anche per il tramite della sentenza penale che le riporti e che, in tal modo, le documenti. Né ciò determina alcuna inversione dell'onere probatorio, e tantomeno lesione del diritto di difesa, ben potendo l'incolpato dare lui evidenza dell'eventuale erroneo riporto della fonte di prova utilizzata.



6. Nella specie la Corte territoriale, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure, ha posto a fondamento del proprio convincimento non già il fatto che l'attore fosse stato condannato in sede penale, ma (almeno) la circostanza che dalla sentenza penale risultava che il teste Vicentini, ispettore di Polizia Postale incaricato di indagare sulla denuncia presentata dal [REDACTED] aveva affermato di avere verificato che le *mail* delle quali quest'ultimo aveva negato la paternità erano state inviate da una utenza fissa intestata al [REDACTED] tramite la quale era stato effettuato l'accesso almeno dieci volte alla casella di posta elettronica del [REDACTED]. Il lavoratore, inoltre, il [REDACTED] aveva implicitamente risposto ad una *mail* inviata dal [REDACTED] al [REDACTED] della quale, evidentemente, aveva avuto illegale conoscenza. Se poi la Corte territoriale ha tratto da dette circostanze le stesse conseguenze che ne aveva desunto il Tribunale penale (ossia che l'appellante aveva emesso comunicazioni informatiche presentandosi come [REDACTED] ed aveva preso illegalmente conoscenza di comunicazioni a questi rese dal [REDACTED] affermando che «*Osserva la Corte che si tratta di condotte inequivoche nella loro consistenza oggettiva, ascritte nella loro materialità al lavoratore in piena coerenza con la regola di normalità causale...*», non per questo può dirsi che non abbia proceduto ad un autonomo apprezzamento dei fatti.

7. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 53, 54 e 55 del d.lgs. n.165/2001, dell'art. 97 della Costituzione, della legge n.241/1990, del DPR n.62/2013, del d.lgs. n.33/2013.

Si censura la statuizione in punto di legittimazione all'esercizio del potere disciplinare in capo al dr. [REDACTED] reiterando l'assunto per cui la delega a questi attribuita, per



comprendere solo gli atti discrezionali, non poteva riguardare l'avvio del procedimento disciplinare, e nemmeno lo sviluppo del medesimo, in quanto obbligatori.

8. Il motivo è inammissibile, perché sotto lo schermo della censura di violazione di legge investe l'interpretazione della delibera attributiva dei poteri allo [REDACTED] che forma oggetto di un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti di cui al n.5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. Il motivo è altresì inammissibile per mancanza di rilevanza/decisività, in ragione del principio di diritto secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dagli artt. 55, comma 1, e 55-bis, comma 4, (ora comma 2), del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedurali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell'U.P.D; ne consegue che, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa, non costituiscono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto alla sostituzione di taluno dei componenti dell'ufficio stesso (Cass. n. 20721/2019).

9. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell'art. 55 -bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001. Si censura la statuizione inerente alla tempestività della contestazione disciplinare, riproducendo l'assunto per cui la notizia circostanziata era già acquisita nel 2013, ovvero al limite, il 5/10/2016.



10. Il motivo è inammissibile, perché ancora una volta sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge in realtà censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale riguardo al momento in cui dell'illecito era stata ricevuta notizia circostanziata.

Si deve al riguardo ricordare e ribadire che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante, Cass. nn. 24054/2017, 25182/2024).

11. Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., dell'art. 5 della legge n.604/66, e dell'art. 55 quater del d.lgs. n.165/2001.

Si richiama il primo motivo, per assumere che la Corte territoriale non ha accertato l'illecito, né valutato la proporzionalità della sanzione, né considerato le difese svolte dal lavoratore, invertendo l'onere probatorio, né tenuto conto del fatto che il lavoratore era stato assolto dalle accuse di calunnia e diffamazione.

12. Anche tale motivo è inammissibile, perché sotto lo schermo della violazione di legge si risolve in una censura



affidente l'apprezzamento delle risultanze processuali, e della gravità risolutoria dell'illecito nel merito.

13. In conclusione, il ricorso va rigettato.

14. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di INAF. Vanno, invece, compensate rispetto all'Inps, rimasto neutrale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente INAF, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Compensa integralmente le spese nei confronti dell'INPS.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'udienza pubblica del 1° luglio 2026.

Il Consigliere estensore
Dario Conte

La Presidente
Annalisa Di Paolantonio



Numero registro generale 145/2026

Numero sezionale 3162/2026

Numero di raccolta generale 24241/2026

Data pubblicazione 30/07/2026

